

***Sentenza n. 64 del 2005 (Provvedimenti di riconoscimento di debito delle pubbliche amministrazioni)***

L'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) prevede che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

La Regione Veneto ha impugnato la suddetta disposizione in relazione all'articolo 117, terzo comma, Cost., lamentando l'indebita invasione della propria sfera di competenza legislativa concorrente in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", dal momento che la norma pone una disciplina molto specifica che non lascia margini all'intervento legislativo di dettaglio della Regione; inoltre, non chiarendo la finalità di tale trasmissione, poiché non dice né quali siano le attività che l'organo di controllo o la procura contabile possono porre in essere una volta presa visione dell'atto, né quali conseguenze derivino dal mancato invio, violerebbe anche l'articolo 97, che stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La Consulta, nel giudicare non fondata la doglianza regionale, ritiene la norma impugnata espressione di un principio fondamentale in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. Non è contestabile, infatti, il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, pur se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Alla luce di considerazioni analoghe, il giudice delle leggi, nell'esaminare una norma della finanziaria del 2002 (articolo 24 della legge n. 448 del 2001) si è pronunciato, con la sentenza n. 36 del 2004, per la legittimità della trasmissione, a fini di controllo, al Ministero dell'economia da parte di Regioni, Province e Comuni, di informazioni relative ad incassi e pagamenti effettuati. Se è dunque legittima, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di un'ingerenza nell'attività di Regioni ed enti locali esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti.

*E' vero – afferma la Corte - che, con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della*

*Costituzione, ma questo non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (cfr. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, legittimità già riconosciuta da una molteplicità di decisioni di questa Corte sulla base di norme costituzionali diverse da quelle abrogate (cfr. sentenze nn. 470 del 1997; 335 e 29 del 1995), fra le quali proprio l'art. 97 della Costituzione, invocato quale ulteriore parametro con il quale contrasterebbe la norma impugnata.*

*Quest'ultima, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni. (n. 3.1 del Considerato in diritto).*

Dott. ssa Paola Garro